

GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA - sentenza n. 1171/01 del 4 giugno 2001 – dott. Roversi Florio – Tarabusi (avv. Arguello) contro Prefetto della Provincia di Bologna

Circolazione stradale centri storici – Ordinanza sindacale – Mancata pubblicazione Albo Pretorio – Rilevanza

É inefficace l'ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 6 e 7 C.d.S. non pubblicata nell'Albo Pretorio.

La pubblicità legale dell'ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 6 e 7 C.d.S. prevista oltre che dall'art. 73 Cost. e art. 10 disposizioni della legge in generale anche dall'art. 47 della l. 142/90, costituisce elemento essenziale per la esecutività del verbale di accertamento.

* * * * *

Sommario: 1) Fatto 2) Obbligo di pubblicazione nell'Albo Pretorio delle ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale nei centri urbani.

1) Fatto.

Questa sentenza del Giudice di Pace di Bologna, si segnala all'attenzione del lettore, poiché affronta una questione poco trattata in dottrina e giurisprudenza: la pubblicità e l'esecutività delle ordinanze sindacali in materia di circolazione e di sosta nei centri urbani.

Per meglio comprendere il contenuto innovativo della

sentenza in commento, occorre ricostruire, seppur brevemente, il fatto sottoposto all'esame del giudice bolognese.

Al conducente di un motociclo, veniva contestata la circolazione all'interno del centro storico poiché in contrasto con il divieto imposto dall'ordinanza sindacale emessa per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento urbano.

Avverso al verbale di contestazione *de quo*, il conducente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 203 C.d.S. sollevando tra l'altro il difetto di idonea pubblicità dell'ordinanza sindacale. Sosteneva infatti il conducente che essendo lo stesso residente all'interno del centro storico gli era di fatto impossibile accertarsi della segnaletica installata all'ingresso dell'area urbana e conseguentemente era incorso nella violazione in assenza di colpa.

Il Prefetto di Bologna, esaminati gli atti e le deduzioni dell'agente accertatore, respingeva il ricorso.

Successivamente, il conducente proponeva ricorso *ex art.* 205 C.d.S. avanti al Giudice di Pace avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto di Bologna. In quella sede il conducente del ciclomotore evidenziava che l'ordinanza sindacale era viziata per eccesso di potere, posto che non erano previste deroghe e permessi per i residente nel centro storico, e per violazione di legge posto che l'ordinanza non era stata

pubblicata nell'Albo Pretorio.

Il Giudice di Pace di Bologna, esaminati gli scritti difensivi della Prefettura di Bologna accoglieva il ricorso. Questa la ricostruzione logica seguita dal Giudice di Pace:

- l'ordinanza sindacale che impone il divieto di circolazione nel centro urbano risulta invalida ed inefficace in quanto priva di un elemento essenziale per la sua esecutività: la mancata affissione nell'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
- l'illegittimità e l'invalidità dell'ordinanza sindacale travolgono sia il verbale di accertamento che l'ordinanza prefettizia emessa ex art. 204 C.d.S..

2) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO DELLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CENTRI URBANI.

Il nuovo codice della strada riserva al sindaco una particolare competenza normativa in materia di circolazione stradale nei centri abitati (insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali) e nelle zone a traffico limitato (area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli)¹. La *ratio* di tale prerogativa è da ravvisarsi nella possibilità del sindaco di disciplinare la circolazione stradale compensando gli interessi pubblici con quelli dei cittadini. Il

sindaco può infatti tenere in considerazione interessi territorialmente limitati come ad esempio, valore storico di determinate zone, eventi sportivi, fiere, mostre, aree residenziali ecc..

Le ordinanze sindacali successivamente alla loro emanazione dovranno essere portate a conoscenza degli utenti della strada attraverso apposite segnaletica conforme al D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

L'efficacia dei provvedimenti emessi dal sindaco e dalla giunta è subordinata alla loro pubblicazione nell'albo pretorio come disposto dall'art. 47 legge 8 giugno 1990 n. 142.

Sullo specifico tema della pubblicazione all'albo pretorio delle ordinanze sindacali, oltre alle sentenze citate dal Giudice di Pace (Cass. 5 febbraio 1979, n. 744, in *Giust. Civ. Mass.*, 1979, *fasc. 2*, e Cass. 9 maggio 1979, n. 2657, in *Giust. Civ. Mass.*, 1979, *fasc. 5*), non constano altri precedenti se non la più recente Cass. 28 marzo 1983, n. 2214, in *Giust. Civ. Mass.* 1983, *fasc. 3*; dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (che ha ripreso e modificato le norme in tema di pubblicazione all'albo pretorio per gli enti locali) la decisione qui riportata costituisce pertanto l'unica pronuncia edita sull'argomento.

Anche la l. 8 giugno 1990 n. 142, come le norme

¹ Art. 3 D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

precedentemente in vigore, non prevedeva l'obbligo di pubblicazione per le ordinanze sindacali a contenuto normativo, ma bensì lo restringeva alle sole deliberazioni comunali e provinciali.

Si trattava pertanto di stabilire se l'applicazione analogica adottata dalla Suprema Corte nelle sentenze citate si potesse ripetere anche sotto la vigenza del diverso quadro normativo: a tale quesito il Giudice di Pace di Bologna ha dato, seppur laconicamente, risposta affermativa.

La decisione appare condivisibile: l'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 contiene una formulazione più generica rispetto alle norme precedentemente in vigore (laddove ha ad oggetto tutte le "deliberazioni comunali e provinciali" e non più i soli regolamenti comunali di cui all'art. 62 legge n. 383 del 1934 come modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530), rendendo pertanto più agevole l'estensione analogica già operata sotto la vecchia disciplina.

Con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e per quanto specificamente qui di interesse, non sono sopravvenute modifiche di rilievo: alla locuzione "delibere comunali e provinciali" di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 è subentrata la diversa, ma pressoché identica, locuzione "delibere del comune e della provincia" di cui al Testo Unico degli Enti Locali (si tenga conto che l'esecutività dell'atto ora

si acquisisce il giorno seguente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico medesimo).

E' lecito pertanto attendersi, pur nella vigenza della nuova normativa, altre decisioni in senso conforme a quanto qui deciso dal Giudice di Pace di Bologna.

(avv. Augusto Bonazzi)